

OGGETTO

NOMINA OBBLIGATORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE NELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E NELLE COOPERATIVE - NUOVI LIMITI -

AGGIORNAMENTO

25 LUGLIO 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articoli 379 e 389 D.Lgs. 12.1.2019 N. 14

Articolo 2-bis, comma 2 D.L. 18.4.2019 n. 32 (c.d. "Sblocca cantieri"), convertito nella L. 14.6.2019 n. 55

ART. 2477 Codice civile

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO D'IMPRESA

CODICE CIVILE

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

COLLEGAMENTI

CODICE CLASSIFICAZIONE

30

000

2490 bis

CIRCOLARE N. 41/2019 - NOMINA OBBLIGATORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE NELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA E NELLE COOPERATIVE

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

La disciplina sulla nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore di srl, dettata dall'art. 2477 c.c., è stata oggetto di due recenti modifiche di segno sostanzialmente contrario.

In particolare:

- ❖ la prima, apportata dal D.Lgs. 12.1.2019 n. 14 (recante il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"), ha, tra l'altro, abbassato i limiti dimensionali per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore;
- ❖ la seconda, apportata dal D.L. 18.4.2019 n. 32 (c.d. "Sblocca cantieri"), convertito nella L. 14.6.2019 n. 55, ha innalzato i limiti dimensionali previsti dal D.Lgs. 14/2019.

Di seguito si analizzano le modifiche intervenute.

NOMINA OBBLIGATORIA ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE NELL S.R.L.

Con l'introduzione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza nell'ambito delle società a responsabilità limitata e cooperative, cambiano i presupposti che obbligano a effettuare le nomine del sindaco unico (o del collegio sindacale) o del revisore.

L'art. 2-bis co. 2 del DL 32/2019 convertito ha innalzato i limiti dimensionali per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo e del revisore introdotti (poco tempo prima) dal DLgs. 14/2019.

L'obbligo deve essere adempiuto entro il trentesimo giorno successivo a quello nel quale viene approvato un bilancio d'esercizio dal quale risulti che la società:

- È tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- Ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'art. 2477 c.c. resta immutato nella parte in cui prevede:

- ▶ l'obbligo di nomina in caso di superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei limiti appena indicati;
- ▶ la cessazione dell'obbligo di nomina quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei medesimi limiti.

ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMATIVA

La previsione normativa del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che ha inserito la disciplina in esame è entrata in vigore dal 16 marzo 2019.

Mentre la previsione normativa che ha introdotto le modifiche sopra riportate è entrata in vigore il 18 giugno 2019.

Tuttavia, è fissato in 9 mesi dal 16.3.2019 il termine entro il quale le S.r.l. e le cooperative (si ricorda, infatti che, in tali società, ai sensi dell'art. 2543 co. 1 c.c. , *“la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi”*) già costituite alla medesima data dovranno provvedere a nominare l'organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto (fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni previste).

Di conseguenza, entro il 16 dicembre 2019 (cioè i 30 giorni successivi alla pubblicazione in G.U. del D.lgs. 14/2019 più i 9 mesi sopra ricordati), le S.r.l. dovranno essere “pronte”, (anche) sotto il profilo della strutturazione dei controlli, a dare attuazione alle novità in materia di crisi d'impresa da applicarsi a decorrere dal 15.8.2020.

A tali fini, quindi, onde evitare di procedere a specifiche convocazioni, si potrebbe optare per la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale nel corso dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2018 entro il 30 aprile 2019.

Viene altresì stabilito che, ai fini della prima applicazione delle nuove disposizioni dell'art. 2477 co. 2 e 3 del Codice Civile, si deve avere riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine del 16.12.2019.

Ai fini della prima applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 2477 c.c., non essendo stato modificato l'art. 379 co. 3 ultimo periodo del D.Lgs. 14/2019, continua ad essere necessario fare riferimento agli esercizi 2017 e 2018.

MODIFICHE DEI CASI DI NOMINA OBBLIGATORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE LEGALE

Casi ante D.Lgs. 14/2019 (fino al 15.3.2019)	Casi post D.Lgs. 14/2019 (dal 16.3.2019 al 17.6.2019)	Casi post DL 32/2019 convertito (dal 18.6.2019)
Srl tenuta alla redazione del bilancio consolidato.	Srl tenuta alla redazione del bilancio consolidato.	Srl tenuta alla redazione del bilancio consolidato.
Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.	Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.	Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.
Srl che ha superato per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dal co. 1 dell'art. 2435-bis c.c., ovvero: 1) totale dell'attivo dello Stato patrimoniale pari a 4,4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8,8 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 50 unità.	Srl che ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 10 unità.	Srl che ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 20 unità.

CONTROLLORI GIÀ NOMINATI

Il D.Lgs. 14/2019 ha fissato in 9 mesi, dalla data della sua entrata in vigore (16.3.2019), quindi entro il 16.12.2019, il termine entro il quale le srl e le cooperative (si ricorda, infatti, che, in tali società, ai sensi dell'art. 2543 co. 1 c.c., "la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi"), già costituite alla medesima data del 16.3.2019, dovranno provvedere a nominare l'organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto (fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni previste).

Ciò perché si voleva che, entro il 16.12.2019, le srl fossero “pronte”, (anche) sotto il profilo della strutturazione dei controlli, a dare attuazione alle novità in materia di crisi d’impresa da applicarsi, poi, a decorrere dal 15.8.2020.

La disposizione che ha fissato il termine del 16.12.2019 non è stata modificata dal DL 32/2019 convertito.

Trattandosi di un termine massimo, alcune società – soprattutto approfittando dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2018 – potrebbero aver provveduto alla nomina dell’organo di controllo o del revisore anteriormente alle modifiche apportate dal DL 32/2019 convertito.

Sono, allora, ipotizzabili situazioni in cui soggetti nominati nel rispetto della disciplina modificata dal DLgs. 14/2019 si ritrovino ad operare nel contesto di società non più obbligate – alla luce delle modifiche introdotte dal DL 32/2019 convertito – ad attivare controlli.

Poiché al riguardo il DL 32/2019 convertito non ha previsto nulla, per la situazione appena descritta possono ipotizzarsi le seguenti fattispecie:

- 📄 organo di controllo già nominato;
- 📄 revisore già nominato;
- 📄 organo di controllo/revisore già nominato.

ORGANO DI CONTROLLO GIÀ NOMINATO

Per le srl che abbiano già provveduto alla nomina dell’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico), senza funzioni di revisione legale, non essendo ravvisabile, nella specie, né una causa di decadenza (non rientrando tra quelle tassativamente elencate dal legislatore all’art. 2399 c.c.), né una giusta causa di revoca da parte dell’assemblea (non configurandosi alcun comportamento inadempiente da parte dei sindaci), appare preferibile la soluzione secondo la quale l’organo di controllo eventualmente già nominato resti in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

REVISORE GIÀ NOMINATO

Nel caso in cui la srl dovesse aver già provveduto alla nomina del solo revisore legale, invece, occorre considerare che, ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett. i) del DM 28.12.2012 n. 261, costituisce giusta causa di revoca *“la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”*.

L’assemblea che prende atto del venir meno dell’obbligo di nomina del revisore, quindi, potrebbe provvedere alla revoca.

Preventivamente, l’organo di amministrazione deve comunicare per iscritto al revisore di avere formulato all’assemblea la proposta di giusta causa di revoca, evidenziandone i motivi.

ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE GIÀ NOMINATO

Dovrebbero permanere in carica fino a scadenza, infine, anche i sindaci (o i sindaci unici) con funzione di revisione legale, in forza della prevalenza della relativa disciplina in materia di cessazione rispetto alle indicazioni dettate per i revisori, desumibile dall’art. 1 co. 2 del DM

28.12.2012 n. 261, che applica gli artt. 2400 e 2401 c.c. anche quando la revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale.

REVISIONE E CONTROLLO DI SRL

Nello statuto delle società a responsabilità limitata e delle cooperative, si può optare (sia in caso di nomine obbligatorie che facoltative) tra uno dei seguenti schemi:

- ▶ Nomina del sindaco unico o del collegio sindacale (con il compito del controllo di legalità) e di un revisore (con il compito del controllo contabile);
- ▶ Nomina solamente del sindaco unico o del collegio sindacale (con il compito del controllo di legalità), e non del revisore; in tal caso, lo statuto deve attribuire all'organo sindacale il compito della revisione contabile (poiché, in mancanza, è obbligatoria la nomina del revisore: articoli 2477, comma 5, e 2409-bis, comma 2, codice civile) e l'organo sindacale deve essere composto solo da revisori (articolo 2409-bis, comma 2, codice civile);
- ▶ Nomina solamente del revisore (con il compito del controllo contabile) e non dell'organo sindacale: in questo caso, il controllo di legalità è svolto dai soci (articoli 2476 e 2409 del Codice civile).

ADEGUAMENTI STATUTARI

Le nuove norme che impattano sulla redazione degli statuti di società a responsabilità limitata devono essere rispettate dalle società che si costituiscono dal 16 marzo 2019 in avanti.

Per le società già costituite alla data del 16 marzo 2019, la legge consente di effettuare l'adeguamento statutario entro 9 mesi, vale a dire fino al 16 dicembre 2019. Pertanto, fino a quella data gli statuti difforni dalle nuove norme continueranno a essere pienamente vigenti; mentre le società disciplinate da statuti che non contengono norme da modificare (e che, quindi, tacitamente o esplicitamente, si rimettono alla legge) sono immediatamente disciplinate dalle nuove regole del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Si tenga presente, altresì, che lo statuto delle S.r.l. è da uniformare solo in presenza di disposizioni sui controlli non conformi al nuovo dettato normativo, e non in presenza di clausole recanti un mero rinvio alla legge.

In particolare, le modifiche non sembrano necessarie in presenza di clausole connotate dal seguente tenore letterale:

- ⇒ *“La nomina dell’organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria”;*
- ⇒ *“La nomina dell’organo di controllo o del revisore si rende obbligatoria al superamento dei parametri previsti dall’art. 2477 c.c.”.*

Diversamente, si dovrà intervenire su una clausola statutaria del seguente tipo:

“La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei parametri di cui all’art. 2435-bis c.c. e negli altri casi previsti dall’art. 2477 c.c.”.

CESSAZIONE DELL' OBBLIGO

L'obbligo di nomina derivante dall'obbligo di redazione di un bilancio consolidato o dal fatto che la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, cessa se, in sede di approvazione di un successivo bilancio d'esercizio, la società non risulta più obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure non risulta più controllare una società obbligata alla revisione legale dei conti.

L'obbligo di nomina derivante dal superamento dei predetti limiti dimensionali (attivo, ricavi, dipendenti) cessa se, per tre esercizi, non risulta superato nessuno di tali limiti. Vi è peraltro da considerare che la durata in carica dei sindaci non può essere inferiore al triennio (articolo 2400, comma 1, Codice civile): pertanto, cessato l'obbligo di nomina, occorre attendere la scadenza del triennio.

NOMINA OBBLIGATORIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE DI SRL SU SEGNALE DEL CONSERVATORE DEL R.I.

Viene stabilito, infine, che, ove la S.r.l. non dovesse nominare l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall'art. 2477 co. 5 c.c. in tutti i casi in cui è obbligata per legge, è il Tribunale a provvedervi, oltre che, come in passato, su richiesta di ogni soggetto interessato, anche su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese.

Il nuovo art. 2477 co. 5 c.c., infatti, stabilisce che “l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI per i propri clienti, società a responsabilità limitate e cooperative, ha già verificato se siano stati superati i nuovi limiti fissati dall'art. 2477 c.c.

A tal fine lo STUDIO ADRIANI fornirà tutto il supporto necessario ai clienti che dovranno procedere alla nomina dell'organo di controllo o revisore.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI